

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/D. G. Kieback

(Causa C-9/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Normativa tributaria — Imposte sul reddito — Redditi percepiti nel territorio di uno Stato membro — Lavoratore non residente — Imposizione nello Stato di occupazione — Presupposti)

(2015/C 279/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: D. G. Kieback

Dispositivo

L'articolo 39, paragrafo 2, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, ai fini dell'imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attività lavorative in tale Stato membro durante parte dell'anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore un'agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benché egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l'essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell'intero anno considerato. La circostanza che tale lavoratore abbia trasferito la sua attività lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro dell'Unione europea non influisce su tale interpretazione.

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — CO Sociedad de Gestión y Participación SA e a./De Nederlandsche Bank NV/De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación S e a.

(Causa C-18/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Direttiva 92/49/CEE — Articoli 15, 15 bis e 15 ter — Valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazione qualificata — Possibilità di collegare l'approvazione di un progetto di acquisizione ad una restrizione o ad una prescrizione)

(2015/C 279/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañía Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré, De Nederlandsche Bank NV

Convenuti: De Nederlandsche Bank NV, CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañía Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV, J.M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré

Dispositivo

- 1) *La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), come modificata dalla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che la menzionata direttiva non osta a che uno Stato membro, in forza della sua normativa nazionale, in una situazione in cui l'autorità nazionale competente potrebbe validamente opporsi ad un progetto di acquisizione sulla base dell'articolo 15 ter, paragrafo 2, della direttiva stessa, autorizzi detta autorità a collegare l'approvazione dei progetti di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, vuoi di sua propria iniziativa, vuoi formalizzando impegni proposti dal candidato acquirente, purché non siano lesi i diritti attribuiti a detto candidato dalla menzionata direttiva.*
- 2) *La direttiva 92/49, come modificata dalla direttiva 2007/44, deve essere interpretata nel senso che l'autorità nazionale competente non è tenuta ad assoggettare il candidato acquirente a restrizioni o a prescrizioni prima di poter opporsi al progetto di acquisizione. Quando detta autorità decida di collegare l'approvazione di un progetto di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, le stesse non possono essere basate su di un criterio che non sia contemplato nel novero di quelli enunciati all'articolo 15 ter, paragrafo 1, della menzionata direttiva, né andare al di là di quanto necessario affinché il progetto in parola risponda ai suddetti criteri.*
- 3) *L'articolo 15 ter, paragrafo 1, della direttiva 92/49, come modificata dalla direttiva 2007/44, deve essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, a che l'autorità nazionale competente imponga una prescrizione concernente il governo societario relativa, come nel procedimento principale, alla composizione dei consigli dei commissari delle imprese di assicurazione interessate dal progetto di acquisizione.*

Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto di tutte le circostanze di cui al procedimento principale, se siffatta prescrizione sia necessaria per consentire alle acquisizioni in discussione nel procedimento principale di rispondere ai criteri enunciati dalla disposizione in parola.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht — Germania) — Peter Gauweiler e altri/Deutscher Bundestag

(Causa C-62/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica economica e monetaria — Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni definitive monetarie dell'Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano — Articoli 119 TFUE e 127 TFUE — Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali — Meccanismo di trasmissione della politica monetaria — Mantenimento della stabilità dei prezzi — Proporzionalità — Articolo 123 TFUE — Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro)

(2015/C 279/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverfassungsgericht